

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO NEL PARCO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia e in particolare delle disposizioni in vigore per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, lo svolgimento delle attività di campeggio all'interno del territorio del Parco, con particolare riferimento al campeggio libero temporaneo di cui all'art. 3 dell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Art. 2

Per poter campeggiare nelle località di cui all'art. 3, in gruppo organizzato o singolarmente, è necessario richiedere apposita autorizzazione, indicando il numero dei giorni e il numero di persone previsti, presso il Centro Servizi del Parco della zona interessata o gli uffici della organizzazione che gestisce le aree e le attività connesse. In via transitoria, nelle località in cui non risulta attivato il Centro Servizi del Parco, **l'autorizzazione è richiesta e rilasciata dal Comune competente per territorio**, che ne trasmette immediatamente copia all'Ente Parco. L'attività di campeggio può essere delegata ad associazioni, cooperative e società, previa intesa con l'Ente Parco. Per ogni area di campeggio è preventivamente stabilito, dall'Ente Parco, un numero massimo di presenze, in relazione alle caratteristiche della località interessata, alla vicinanza di centri abitati, alle possibilità di smaltimento dei rifiuti, alla disponibilità di acqua e alle modalità di raggiungimento. Ai gruppi organizzati viene assegnato un apposito sito di campeggio individuato a cura della organizzazione responsabile della gestione all'interno delle località di cui all'art. 3.

Art. 3

Le **località** in cui è possibile campeggiare, con il relativo carico massimo di persone ammesse per ogni area, sono indicate nell'apposito elenco allegato al presente regolamento, che può essere, ove necessario, adeguato e integrato dalla Presidenza dell'Ente, rispetto alle esigenze di tutela, anche sulla base di proposte dei Comuni e dalle altre amministrazioni locali.

Art. 4

Per campeggio libero temporaneo nel Parco, si intende l'attività di sosta e pernottamento al di fuori di campeggi appositamente attrezzati - come definiti nella legge n. 2651 del 30 dicembre 1937 e successive modifiche e dalle diverse leggi regionali - con ausilio di tende mobili o altre forme di bivacco temporaneo. Le attività svolte con roulotte, camper o altro mezzo motorizzato adeguato, anche temporaneamente, a tali attività, non sono pertanto consentite nelle località di cui all'art. 3 e si possono invece svolgere nelle apposite aree attrezzate, localizzate in genere nei pressi dei centri abitati o in aree antropizzate. La sosta notturna e/o organizzata di tali mezzi è pertanto vietata sia lungo le strade che in qualsiasi altra località del Parco che non sia appositamente destinata allo scopo.

Art. 5

Per le attività di trekking per escursioni di più giorni, l'Ente Parco può eventualmente autorizzare la sosta in aree diverse da quelle previste nel presente regolamento, su richiesta di apposita autorizzazione, nella quale devono essere indicati i luoghi, il giorno e il numero delle persone partecipanti. L'Ente Parco non può rilasciare autorizzazioni per le aree individuate nel Piano del Parco come Zona A "Riserva Integrale", nelle quali è vietata qualsiasi forma di campeggio o bivacco, anche momentaneo.

Art. 6

I campeggiatori e gli altri ospiti temporaneamente presenti nelle aree di campeggio, sono tenuti al rigoroso rispetto dell'ambiente e della natura dei luoghi e, in particolare, devono attenersi alle seguenti norme:

- E' vietato il taglio delle piante;
- E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento della vegetazione;
- E' vietata qualsiasi manomissione del terreno e, in particolare, intorno alle tende, la realizzazione del solco per la raccolta delle acque piovane;

- E' vietata qualsiasi azione/attività comunque in contrasto con le caratteristiche e la quiete della località, e in particolare, fare schiamazzi, introdurre sostanze nocive e inquinanti, introdurre cani e/o altri animali domestici;
- E' vietata l'accensione di fuochi, salvo nei siti appositamente attrezzati o indicati dalle Guardie delle Stazioni del CTA/CFS Sorveglianza del Parco, ferma restando la responsabilità degli interessati per qualsiasi danno a persone o cose.
- Lo smaltimento dei rifiuti solidi, di qualunque genere e dimensione, dovrà essere effettuato esclusivamente negli appositi contenitori R.S.U. allestiti appositamente dal Comune interessato.

Art. 7

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti del Parco e, in particolare, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 e relative norme di salvaguardia di cui all'allegato A dello stesso Decreto e dei regolamenti dell'Ente di attuazione di dette norme.

Art. 8

Il campeggio nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, adeguatamente promosso dall'Ente, richiede la massima attenzione e il più rigoroso rispetto della natura e della normativa di tutela da parte dell'utente, che può opportunamente informarsi tramite le strutture di servizio, le Guardie delle Stazioni del CTA/CFS Sorveglianza del Parco e la documentazione illustrativa disponibile, anche gratuitamente, presso i Centri Servizi, gli Uffici pubblici, le organizzazioni turistiche e gli stessi responsabili della gestione delle aree di campeggio. Il Parco conta molto sulla disponibilità e la collaborazione, da parte dei campeggiatori, affinché i luoghi da essi frequentati possano conservare integre tutte le caratteristiche, le attrattive e le particolarità che le rendono oggetto di interesse e fruizione.

Art. 9

L'autorizzazione del Parco viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni. Per la permanenza nelle aree di campeggio, può essere previsto il pagamento di una quota giornaliera, stabilita in misura diversa, in relazione alle caratteristiche del soggiorno e ai diversi mezzi di fruizione (tenda, roulotte, caravan, etc.).

LOCALITA' per CAMPEGGIO

(allegato Regolamento per le attività di campeggio nel Parco - giugno 1998)

COMUNE	LOCALITA' Art. 3	CARICO MAX PERSONE AMMESSE	Riferimento in cartina
ACCUMOLI	Poggio D'Api - area privata	n. 30	
ACQUASANTA TERME	F.te Grossa di Umito Fosso della Montagna di Umito S. Giovanni	n. 50 n. 10 n. 50	51 50 52
AMATRICE	Madonna di Filetta di Rocchetta Campo Marte di Voceto La Cona di Retrosi S. Cipriano Prato Pantano di Cornillo Coste da Sole	n. 40 n. 60 n. 10 n. 60 n. 40 n. 20	4 5 7 6 9 10
ARQUATA DEL TRONTO	Pian Mancini	n. 20	42
CALASCIO	Rifugio di Rocca Calascio	n. 10	44
CAMPOTOSTO	Ponte Rio Fucino Area Sportiva Camping Cong S.S. 577 Km. 15,399 Valle Bove Case Isaia La Cona di Poggio Cancelli	n. 20 n. 50 n. 30 n. 10 n. 20 n. 60	11 12 30 39 40 41
CAMPLI	Fonte Mileto	n. 20	
CASTEL DEL MONTE	Fonte Vetica a Campo Imperatore	n. 20	16
CASTELLI	S. Rocco di Piano del Fallo	n. 50	17
CASTELVECCHIO CALVISIO	Carpine	n. 60	14
CIVITELLA DEL TRONTO	Piazzale in località Ripe di Civitella	n. 30	
CORTINO	Padula Colle della Fonte di Valle Vaccaro	n. 20 n. 30	25 37

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

COMUNE	LOCALITA' Art. 3	CARICO MAX PERSONE AMMESSE	Riferimento in cartina
CROGNALETO	Piano Vomano	n. 30	27
	Fonte Favacchiole	n. 50	28
	La Cona di Tottea	n. 30	35
	S. Croce di Alvi	n. 30	34
	Valle Vigna di Frattoli	n. 20	32
	Mastrisco di Cesacastina	n. 50	31
	Figliola Micciola di Cesacastina	n. 20	36
	Fonte Spugna di Valle Vaccaro	n. 30	30
	Fonte S. Salvatore di Crognaletto	n. 20	33
FANO ADRIANO	S. Giorgio	n. 50	29
	Fonte Azinegna	n. 20	23
FANO ADRIANO	Prato Selva di Pozze Pagano	n. 60	24
	Rigopiano	n. 100	15
ISOLA DEL GRAN SASSO	Peschieti di Piana del Fiume di Pretara	n. 30	18
	Piani S. Pietro	n. 50	19
	Casale presso ex scuola	n.10	45
	Piane il Castrato in Val Chiarino	n. 20	48
L'AQUILA	Mulino Cappelli in Val Chiarino	n. 50	49
	Fonte Tre Piane	n. 10	8
MONTEBELLO DI BERTONA	Fonte Tre Piane	n. 10	8
MONTEREALE	Madonna di S. Rufo	n. 10	13
PIETRACAMELA	Le Fosse	n. 30	20
	Mirichigni	n. 60	21
	Vascone di Prati di Tivo	n. 20	22
	Vena di Carrozza	n. 30	46
	Colle di Tivo – Miramonti	n. 30	47
PIZZOLI	Fonte Capoccia	n. 10	43
TORRICELLA SICURA	Acquachiara	n. 50	26
VALLE CASTELLANA	Macchia da Sole -- S. M. degli Angeli di Pietralta	n. 30	1
	Macchia da Sole – Piazzale adiacente Centro Visite del Parco	n. 20	2
	Fonte Tevera di Prevenisco	n. 30	3
	Fonte S. Rocco – Morrice	n. 10	53
			n. 10

ELENCO DELLE AREE DESTINATE ALLA SOSTA DI CAMPER

COMUNE	LOCALITÀ	AREA INDIVIDUATA	NUMERO MASSIMO CAMPER AMMESSI
ARQUATA DEL TRONTO	Borgo	Area sosta Centro dei Due Parchi	2
BARISCIANO	Convento San Colombo	Area sosta Centro S.Colombo	5
CAMPOTOSTO	Costa delle Rati	Area sosta n.2 bordo lago	2
	Cardenillo	Area sosta n.4 bordo lago	2
	Presso sorgente Arsiccio	Area sosta n.8 bordo lago	2
	Bivio Ortolano	Area sosta n.9 bordo lago	2
	Pratorocchiano	Area sosta n.10 bordo lago	2
CASTELVECCHIO CALVISIO	Centro storico	Area sosta	5
	presso S.P. per Calascio	Area sosta	5
CIVITELLA DEL TRONTO	Ripe di Civitella	Area sosta Parcheggio presso il Centro Visite	1
	Area presso il convento S.Maria	Area sosta	2
FANO ADRIANO	Area al Km 10+ 800 della S.P.44 di Fano Adriano	Area sosta	10
MONTEBELLO DI BERTONA	Via Giovanni XXIII presso Campo delle Piane	Area sosta	2
	Loc. Acquafredda	Area sosta	1
MONTEREALE	In loc. Colle Paganica	Area sosta	2

OFENA	Area presso gli impianti sportivi	Area sosta	10
PIZZOLI	Area parcheggio presso ex-cava rinaturalizzata	Area sosta	3
S.STEFANO DI SESSANIO	Area presso il complesso "Area Verde"	Area sosta	3
TOSSICIA	Area presso Il Centro Ippico	Area sosta	5
	Area in loc. Tozzanella	Area sosta	2

ELENCO PUNTI RIFORNIMENTO E SCARICO PER CAMPER

COMUNE	LOCALITÀ	AREA INDIVIDUATA	SERVIZI
CAMPOTOSTO	Ortolano	Area parcheggio	Area attrezzata per scarico reflui, rifornimento di acqua, fornitura di energia elettrica
VALLE CASTELLANA	Macchia da Sole	Area attrezzata	Area attrezzata per scarico reflui e rifornimento

CAMPEGGI FUNZIONANTI ATTREZZATI PER LA SOSTA, LO SCARICO E IL RIFORNIMENTO DEI CAMPER

GESTORE	LOCALITÀ	N. PIAZZOLE	COSTO PIAZZOLA (€)	N. POZZETTI E DI SCARICO	TIPO
Coop. Novale	Cardito (Campotosto)	28 doppie	5	2 con conferimento in fossa a tenuta	Carrabili autopulenti
Coop. A.R.E.	Campeggio del Ghiro (Valle Castellana)	28	5.20-6.70	1 conferimento in fossa di decantazione e rete fognaria	Non autopulenti
Comune di Farindola	Campeggio Rigopiano	-	-	Conferimento in fossa a tenuta	